



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 71 del 15/02/2021

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 60 del 15/02/2021

OGGETTO:

**MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI
DITTA F.LLI FANGANO IN VIA DEL LAVORO MONTALETTO - PROROGA ORDINANZA 372
DEL 07/08/2019**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata dalla ditta **F.LLI FANGANO S.R.L.**, con sede a Lentini (SR), in Via Torino n.43, PG 46110 del 02/08/2019, con la quale, in qualità di impresa esecutrice dei "Lavori di pronto intervento e manutenzione programmata, bonifiche reti, allacciamenti ed accessori su reti acqua e fognatura nel territorio gestito da Hera S.p.A. - LOTTO 3 - Area di Ravenna", richiede l'occupazione di un tratto di **VIA DEL LAVORO** di circa m 20,00 x 20,00, ad uso deposito, su area parcheggio asfaltata.

Vista l'Ordinanza n. **372 DEL 07/08/2019** che istituiva le regolamentazioni necessarie;

Vista la richiesta pervenuta in data 09/02/2021 Prot. Gen. 8030, nella quale viene richiesta la proroga dell'occupazione su richiamata in quanto i lavori sono ancora in corso d'opera e contestualmente occorre **prorogare la suddetta ordinanza fino al giorno 09/04/2021**;

Ritenuto che le modalità di esecuzione dei lavori rendono necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma1, art. 13, comma 3, art. 14, commi 2 e 3;

Visti :

- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;
- l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di prorogare l'Ordinanza n. **372 DEL 07/08/2019** fino al giorno **09/04/2021**, confermandone le modalità di attuazione;

ORDINA INOLTRE

- di confermare quanto disposto dalla medesima Ordinanza;
- che i contenuti della presente ordinanza siano applicati, in funzione dell'avanzamento dei lavori, progressivamente su singoli archi stradali;
- che, in caso di adozione del divieto di transito, il traffico veicolare venga deviato sulla viabilità parallela, attraverso le strade perpendicolari;
- nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere, su ogni singolo arco stradale, e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

- a) che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- b) che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata dell'occupazione;
- c) che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente alla Ditta autorizzata con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

COMUNICA

- che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate